



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0011972/U Data: 18/07/2017 14:09
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Ai Presidenti della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica della Campania” Reg. Gen. 460

Ad iniziativa del consigliere Maria Ricchiuti.
Depositato in data 14 luglio 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame
II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 18 LUG. 2017

IL PRESIDENTE

R. D'Amico



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare UDC
Il Presidente

Avv. 852.
14/7/17
Dott. Rosa D'Amelio
Fallo
S. J.

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0011764/I Data: 14/07/2017 11:58
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente del Consiglio
Regionale della Campania

Dott.ssa Rosa D'AMELIO

SEDE

prot. n. 50/sp.
del 12 luglio 2017

Oggetto: Trasmissione Proposta di legge recante "Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica della Campania" ad iniziativa del consigliere Maria Ricchiuti

Con la presente si trasmette, in allegato, la Proposta di legge come indicata in oggetto, ad iniziativa della scrivente.

Avv. Maria RICCHIUTI

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 460

129717
14/7/17
Ricchiuti



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle
manifestazioni di rievocazione storica della Campania

Ad iniziativa del Consigliere

MARIA RICCHIUTI

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 460

REG. GEN. N. _____

for



Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

La Regione Campania è, da decenni, teatro di rievocazioni di eventi storici largamente radicati nel territorio e nel tessuto sociale. Prova ne sono le numerose manifestazioni, di rilievo anche internazionale, che richiamano periodicamente nelle zone interessate flussi turistici considerevoli.

Si tratta di realtà uniche, che interessano sia città di grandi dimensioni che piccoli comuni, realizzate per lo più attraverso il coinvolgimento di realtà culturali e associazioni senza fini di lucro, impegnate nell'organizzazione degli stessi eventi e nella conservazione e diffusione di antiche tradizioni, vecchi mestieri, specialità enogastronomiche e usi e costumi tipici del passato.

Le rievocazioni storiche rappresentano un importante veicolo di promozione culturale, sociale e turistica. Tali iniziative permettono, infatti, al cittadino-turista di visitare borghi di rara bellezza, a volte non compresi negli itinerari turistici tradizionali: città, paesi e borghi che rappresentano parte dell'inesestimabile patrimonio storico-artistico della Regione. Le rievocazioni storiche sono, inoltre, un elemento di aggregazione e di integrazione sociale, in quanto la ricostruzione dell'ambientazione storica stimola la partecipazione attiva di tutta la comunità locale.

Date queste premesse, è indiscutibile l'opportunità di un'iniziativa legislativa volta a sostenere la promozione di tali eventi e a supportare quelle realtà che mirano a conservare e a tutelare le specificità culturali e storico-geografiche dei territori della Campania, valorizzando in particolare la qualità e l'autenticità delle rievocazioni storiche. Questo consentirebbe, peraltro, alla Campania di adeguarsi a quanto posto in essere negli ultimi anni da altre Regioni (da ultima, l'Emilia Romagna con legge regionale 6 marzo 2017, n. 3), dotatesi di leggi specificamente dedicate al sostegno e alla valorizzazione delle rievocazioni storiche.



Consiglio Regionale della Campania

Appare, inoltre, evidente la necessità dello strumento legislativo, posto il bisogno di definire puntualmente cosa si intenda per rievocazione storica, in modo che il sostegno da parte della Regione sia indirizzato a quelle proposte e a quelle realtà che operano in maniera efficace e nel rispetto storico e filologico, secondo precisi criteri di veridicità.

Una normativa puntuale appare oltremodo importante anche in considerazione della valenza delle manifestazioni di rievocazione storica per lo sviluppo del turismo culturale, per la rivitalizzazione dei centri storici e sotto il profilo dell'aggregazione e della coesione sociale che si realizza attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo che sono alla base delle stesse.

La presente proposta di legge si compone di 11 articoli.

L'art. 1 evidenzia le finalità della legge, precisando che si intendono in tal modo promuovere e valorizzare le associazioni e le manifestazioni di rievocazione storica locali, riconoscendone il ruolo di promozione culturale e turistica del territorio, oltre che di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo.

L'art. 2 definisce le associazioni e le manifestazioni di rievocazione storica oggetto della legge.

L'articolo 3 prevede che presso la competente struttura amministrativa sia istituito l'elenco delle associazioni di rievocazione storica, come definite dall'articolo precedente. L'elenco viene aggiornato entro il 30 novembre di ogni anno e pubblicato sul BURC.

L'articolo 4 dispone sui controlli e sulle funzioni di vigilanza relative al possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco delle associazioni di rievocazione storica, e sull'eventuale revoca.

L'articolo 5 prevede che la Giunta regionale approvi, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Regione, promosse dalle associazioni di cui agli articoli precedenti. Le manifestazioni potranno essere contraddistinte da uno specifico logo identificativo.



Consiglio Regionale della Campania

L'articolo 6 prevede che la Regione, con proprio bando, conceda contributi per concorrere all'organizzazione delle manifestazioni storiche e per progetti di conservazione e restauro del patrimonio necessario alle attività di rievocazione storica stessa.

L'articolo 7 rinvia a un successivo atto della Giunta regionale che definisca, in particolare, i requisiti e le modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 3, le modalità per l'uso del logo di cui all'art. 5 e le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 6.

L'articolo 8 reca la clausola valutativa.

L'articolo 9 detta la norma finanziaria.

L'articolo 10 dispone l'abrogazione della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 19 (Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'Unità d'Italia e la memoria della Guerra di Liberazione nel territorio di Terra di Lavoro).

L'articolo 11 reca l'entrata in vigore della legge.

Relazione economico finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere h) e m) dello Statuto, promuove, sostiene e valorizza le associazioni e le manifestazioni di rievocazione storica locali, di seguito denominate «manifestazioni storiche», riconoscendone il ruolo di promozione culturale e turistica del territorio, oltre che di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo.
2. La Regione collabora con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati, per il coinvolgimento delle associazioni e dei soggetti organizzatori delle manifestazioni storiche sul territorio regionale.
3. La Regione valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:
 - a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;
 - b) la promozione delle qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi e musiche, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
 - c) la promozione dei territori sede delle manifestazioni storiche, anche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;
 - d) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo dei siti di valore archeologico, museale e monumentale presenti nel territorio;
 - e) l'aggregazione e la coesione sociale, nonché il riconoscimento delle manifestazioni storiche quali fattori di sviluppo ed elemento unificante dell'identità della Regione e del suo patrimonio storico, artistico e culturale;



Consiglio Regionale della Campania

f) l'attivazione di sinergie operative con le istituzioni scolastiche e le Università, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'offerta storico-culturale della Campania.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la conservazione della memoria storica e delle tradizioni del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di realizzazione di attività e di eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con quanto risultante dalle fonti e con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti stesse.

2. Ai fini della presente legge sono manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominate «manifestazioni storiche», le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di valorizzare la memoria storica di un territorio rispettando criteri di veridicità, di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti realizzati su basi documentate.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Elenco regionale)

1. È istituito presso la struttura amministrativa competente l'elenco delle associazioni di rievocazione storica di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Possono iscriversi all'elenco esclusivamente le associazioni già inserite nel registro di cui al regolamento regionale del 12 ottobre 2011, n. 7 (Disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale).
3. La domanda per ottenere l'iscrizione deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo e statuto da cui devono risultare le finalità di cui all'articolo 2, comma 1;
 - b) relazione sul periodo storico di riferimento e sulle attività svolte;
 - c) documentazione fotografica delle attività svolte;
 - d) bilancio dei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
4. L'elenco è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed è aggiornato entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 4

(Revoca dell'iscrizione all'elenco regionale)

1. Le funzioni di vigilanza sul possesso dei requisiti sono svolte annualmente dalla competente struttura amministrativa della Giunta regionale.
2. La verifica della sopravvenuta mancanza delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3 comporta la revoca dall'iscrizione all'elenco regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Calendario annuale delle manifestazioni storiche e logo identificativo)

1. Secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), la Giunta regionale approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Regione Campania relativo all'anno successivo.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 possono essere contraddistinte, nelle proprie attività promozionali, da un logo identificativo recante la dicitura "Rievocazione storica della Regione Campania".
3. Requisito per l'inserimento nel calendario è la regolarità dello svolgimento della manifestazione da almeno dieci anni.
4. Al calendario è data ampia diffusione dalla Regione Campania, sia attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sia nell'ambito delle proprie attività ordinarie di comunicazione, nonché attraverso gli strumenti di promozione di itinerari turistici e di siti museali e archeologici.

Art. 6

(Contributi finanziari)

1. La Regione, con apposito bando, concede contributi per concorrere all'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel calendario di cui all'articolo 4, comma 1, anche valorizzando sia le iniziative che realizzano circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale, sia le manifestazioni che coinvolgono città europee con le loro tradizioni e culture.



Consiglio Regionale della Campania

2. La Regione, con apposito bando, concede contributi per progetti di conservazione, restauro e integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica.

Art. 7

(Competenze della Giunta regionale)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con apposita deliberazione:

- a) le modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1;
- b) la grafica e le modalità per l'autorizzazione e la revoca all'uso del logo di cui all'articolo 5, comma 2;
- c) le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6;
- d) le modalità e i criteri per l'approvazione del calendario di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione competente una relazione che descrive:

- a) le attività di promozione e valorizzazione svolte in favore delle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 3;



Consiglio Regionale della Campania

b) i progetti realizzati con i contributi erogati ai soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 3.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 10

(Abrogazione)

1. La legge regionale 29 dicembre 2010, n. 19 (Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'Unità d'Italia e la memoria della Guerra di Liberazione nel territorio di Terra di Lavoro) è abrogata.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.